

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4525

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATRIA, ROSINI, USELLINI, AIARDI, ALESSI, ANTONUCCI, AZZOLINI, BALESTRACCI, BIANCHI, BIANCHINI, BONFERRONI, BORRA, BORRI, BORTOLANI, CACCIA, CAFARELLI, CARRUS, CASINI PIER FERDINANDO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CIAFFI, COSTA SILVIA, CRESCENZI, DUCE, FARAGUTI, FERRARI BRUNO, FERRARI WILMO, FRONZA CREPAZ, GEI, GELPI, GOTTARDO, GRIPPO, LAMORTE, LIA, MANFREDI, MELELEO, MENSORIO, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, PAGANELLI, PIREDDA, RABINO, RAVASIO, RIGHI, RINALDI, RIVERA, SANGALLI, SARETTA, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, VAIRO, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOLLA, ZOPPI

Presentata il 25 gennaio 1990

Trattamento tributario delle associazioni turistiche pro loco

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel nostro Paese l'associazionismo volontaristico ha sempre costituito un patrimonio popolare ricco di tradizioni, di ideali e di prospettive nei settori della promozione culturale, sociale, sportiva, eccetera. Basti pensare, *in primis* alle associazioni pro loco.

Le pro loco da anni continuano ad operare tra mille difficoltà e, soprattutto, incertezze normative che non contribuiscono certo alla tutela del patrimonio da

esse rappresentato, ed alla grande funzione di promozione turistica che a loro compete.

Fra i problemi aperti hanno natura assolutamente prioritaria quelli relativi all'assetto normativo fiscale.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge vuole dettare norme per le finalità e l'attività delle pro loco intendendo risolvere contestualmente il problema della non assoggettabilità a tributi (imposte sui redditi ed imposte sul va-

lore aggiunto) delle somme ricavate dalle associazioni pro loco a seguito di attività non abituale — e quindi tale da non essere considerata esercizio di impresa — con cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere sporadicamente rispetto alla attività istituzionale delle medesime associazioni, ritenendo ciò del tutto coerente con la natura e le finalità delle associazioni pro loco, le quali esprimono una manifestazione rilevante di spontaneo e disinteressato associazionismo.

I presentatori, rilevato che l'amministrazione finanziaria ha, con propria risoluzione, adottato soluzioni corrette ed eque a proposito di associazioni che effettuano operazioni in concomitanza di manifestazioni ricorrenti nell'arco dell'anno (risoluzione del 19 ottobre 1987, divisione XII - IVA), con carattere del tutto occasionale rispetto alla loro attività istituzionale, si augurano che Parlamento e Governo si adoperino per una sollecita approvazione della presente proposta di legge il cui unico articolo si illustra da solo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considerano derivanti dall'esercizio d'impresa i proventi comunque conseguiti dalle associazioni turistiche pro loco in occasione delle manifestazioni di promozione turistica che le stesse associazioni organizzano (fiere, sagre, mostre, gare sportive o altre manifestazioni similari).

2. Le manifestazioni contemplate al comma 1 sono quelle programmate all'inizio dell'anno ed effettuate con l'assenso del sindaco.

3. Ai fini delle imposte sul reddito i proventi di cui al comma 1, al netto delle spese specificamente inerenti la loro produzione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ove da apposita dichiarazione del presidente dell'associazione turistica pro loco, vistata dal sindaco, risultino reimpiegati per l'espletamento delle attività istituzionali delle pro loco stesse, ovvero vincolati a tale destinazione. Tale dichiarazione dovrà essere acclusa alla denuncia dei redditi o, in mancanza di questa ultima, presentata al competente ufficio delle imposte nello stesso termine prescritto dalla legge per la denuncia stessa.